

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 1296, 1130, 1049 e 1463-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE GIUST)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia (n. 1296)

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1978

Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia (n. 1130)

d'iniziativa del senatore SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1978

Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età (n. 1049)

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, BARBARO,
SALERNO e TODINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1977

Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il collocamento in aspettativa degli ufficiali delle Forze armate (n. 1463)

d'iniziativa del senatore GIUST

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1978

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — A un mese dalla scadenza delle norme transitorie stabilite con la legge 10 dicembre 1973, n. 804, l'esigenza di porre rimedio ai principali inconvenienti che si sono manifestati nell'applicazione della legge stessa ha assunto carattere di estrema urgenza.

La motivazione del disegno di legge numero 1296 presentato dal Governo, riguardante gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri delle Forze Armate, ha lo scopo, quindi, di superare insufficienze e anomalie della citata legge n. 804 e delle sue successive modificazioni.

La legge n. 804, nell'attuare per gli ufficiali delle tre Forze Armate e dei Corpi di polizia, con opportuni adattamenti, i criteri e i trattamenti economici stabili per la dirigenza civile, ha abrogato la promozione nell'« a disposizione » ed ha previsto con il prossimo 31 dicembre 1978, la cessazione dal servizio di diverse centinaia di ufficiali superiori promossi a disposizione negli anni precedenti, dei gradi di colonnello e di generale, molti dei quali con anticipo notevole — 10-12 anni — sui normali limiti di età per il collocamento in congedo.

A questa riduzione d'autorità dei quadri, che non trova riscontro in nessun'altra categoria di personale dello Stato, non si accompagna un trattamento economico equo rispetto a quello complessivo che gli interessati avrebbero percepito se avessero potuto permanere in servizio fino al limite di età.

Da queste premesse, pertanto, si muove il disegno di legge n. 1296 che abbiamo all'esame. Esso propone una serie di modifiche alla normativa in atto, tendenti ad evitare agli interessati una lesione morale e dei diritti acquisiti, che li pone in uno stato di viva preoccupazione per il potenziale misconoscimento dei lunghi e pesanti anni di servizio prestati.

L'articolato che segue alla presentazione della proposta di legge mira, perciò, a meglio definire la figura giuridica ed il tratta-

mento economico conseguente alla nuova posizione nella quale questi ufficiali verranno a trovarsi, ricercando più equi valori intermedi tra quelli spettanti in attività di servizio e quelli in aspettativa, con i suoi riflessi per la quiescenza. Accanto a ciò, la proposta tende a facilitare la diminuzione del personale in aspettativa per riduzione di quadri offrendo una più reale possibilità di scelta tra la permanenza nella nuova posizione e la cessazione anticipata dal servizio anche prima del collocamento in aspettativa.

In particolare, con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge si sostituiscono gli articoli 5 e 6 della 804, riguardanti la possibilità, mantenuta soltanto per i tenenti colonnelli, di essere promossi nell'« a disposizione » qualora, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, residuino disponibilità nel numero massimo fissato per i contingenti dei colonnelli.

Vengono, perciò, introdotte modifiche miranti:

ad armonizzare le disposizioni dell'articolo 5 con quelle dell'articolo 6, nel senso di consentire a tutti i tenenti colonnelli di essere valutati per l'avanzamento dell'« a disposizione », almeno quattro anni prima del raggiungimento del limite di età, per poter fruire comunque di più valutazioni;

a considerare, tra i parametri validi per l'avanzamento, anche quello dell'anzianità di servizio, di modo che, per questo particolare tipo di promozione, si possa tener conto, a parità di ogni altro titolo, della maggiore esperienza acquisita;

a rimuovere l'involontaria sperequazione che verrebbe a determinarsi con l'attuale versione dell'articolo 6, che garantisce almeno una valutazione, per l'avanzamento dell'« a disposizione », soltanto ai tenenti colonnelli che appartengono ai ruoli nei quali non opera (od opera in ritardo) il meccanismo del collocamento in questa posizione.

Su questa prima parte della proposta di legge in esame, che considero tecnicamente e moralmente opportuna, la Commissione non ha ritenuto di dover formulare particolari osservazioni.

L'articolo 3 modifica quanto stabilito dall'articolo 7 della legge n. 804 in materia di trattamento economico nella posizione di « aspettativa ».

Come ricordato in premessa, esso prevede:

per il personale che verrà collocato in aspettativa per riduzione di quadri (posizione in cui si è posti con un atto d'imperio da parte dell'Amministrazione e prima dei già bassi limiti di età) il passaggio dai 4/5 ai 9/10 dello stipendio, allo scopo non solo « assistenziale » ma per adeguare il trattamento a quello pensionistico che, come noto, è stato elevato dall'80 per cento al 94,4 per cento;

per il personale che, in luogo dell'aspettativa, opererà per la cessazione anticipata dal servizio:

l'acquisizione del trattamento di quiescenza che gli interessati avrebbero maturato restando in servizio sino ai limiti di età, in ossequio al giusto principio del « non danno »;

la possibilità di adire subito la promozione « alla viiglia », in quanto tale cessazione dal servizio, ancorchè volontaria, si configura come una scelta quasi obbligata, la cui alternativa è solo la non comoda posizione di aspettativa.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 17 della legge n. 804/73 che detta norme per il collocamento in aspettativa degli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione » secondo le norme abrogate. Essi continuano ad essere considerati fuori dei cosiddetti « numeri chiusi », ma la data di scadenza è stata slittata al 31 marzo 1979. E ciò, per l'evidente necessità di evitare che la suddetta legge n. 804/73 diventi operativa prima che il provvedimento in esame abbia il tempo di essere applicato, se trasformato in legge prima della fine del corrente anno. I tre mesi di rinvio

rappresentano il minimo necessario per dare il tempo:

agli interessati di presentare le domande di trattenimento in base alle norme del successivo articolo 5;

all'Amministrazione di adempiere a tutte le relative complesse incombenze di carattere burocratico.

L'articolo 4 contiene, altresì, la stessa disposizione prevista per gli ufficiali in s.p.e. che optano per la cessazione dal servizio — in luogo dell'aspettativa — in base alla quale hanno diritto al trattamento di quiescenza che avrebbero maturato qualora fossero rimasti in servizio sino ai limiti di età. È il citato principio del « non danno » che, nel caso specifico degli ufficiali « a disposizione », consente anche di incentivarne l'esodo e, quindi, di accelerarne il processo di esaurimento.

L'articolo 5 detta norme per il trattenimento a domanda dei predetti ufficiali promossi nell'« a disposizione », in numero però corrispondente alle vacanze attualmente esistenti nei numeri chiusi dei colonnelli e dei generali.

Occorre chiarire che il trattenimento in servizio si rende necessario, non solo per venire incontro ai più giovani e più volenterosi di questi ufficiali, ma, direi soprattutto, per fronteggiare la sicura crisi che si determinerebbe a danno delle Forze e dei Corpi armati dello Stato qualora tutti contemporaneamente fossero collocati in aspettativa. È il caso di soggiungere che gli ufficiali da trattenere sono in numero tale da soddisfare tali esigenze (trattasi di personale valido che ha frequentato corsi regolari di Accademia, di Scuola d'Applicazione e, in alcuni casi, anche la Scuola di Guerra). La scelta verrà operata nel senso di preferire quelli che ricoprono già un incarico adeguato al grado da almeno carico saranno collocati d'autorità in aspettativa 6 mesi e, tra questi, i più giovani di età. Coloro che eventualmente rinunciassero all'aspettativa, in quanto la condizione è che nessuno sia trattenuto in servizio e rimanga poi inoperoso. Al riguardo, è stata anche chiesta una relazione al Ministro competente sul nu-

mero e l'impiego dei trattenuti nel primo anno di applicazione della legge; dati che, destinati gradualmente a ridursi, negli anni successivi saranno oggetto di specifica menzione nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

È, infine, il caso di precisare che i trattamenti sono effettuati, come detto, in numero corrispondente alle vacanze nei numeri chiusi, ma non nell'ambito dei numeri stessi. E ciò, per evitare che interferiscano con l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo e con le promozioni da conferire ai tenenti colonnelli già valutati almeno tre volte ai sensi degli articoli 4-5-6 della legge n. 804/73.

Sono comunque esclusi dai trattamenti gli ufficiali raggiunti dal limite di età nel corso del prossimo anno 1979, in quanto non utilizzabili per almeno un anno.

L'articolo 6 modifica l'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, che ha emendato la legge n. 804 del 1973, ripristinando, tra l'altro, la promozione « alla vigilia » di cui alla legge n. 536 del 1971, adeguandone l'applicabilità al contesto giuridico definito dalla stessa normativa sulla dirigenza militare.

A causa della mancata validità retroattiva delle disposizioni della legge predetta n. 187 del 1976, si è verificata la esclusione di alcuni ufficiali (poche unità) dal beneficio della promozione in questione, poichè raggiunti dai limiti di età nel periodo compreso tra le date di decorrenza delle due leggi n. 804 del 1973 e n. 187 del 1976. Per eliminare l'inconveniente si « copre » il periodo durante il quale la norma non ha operato. Conseguentemente, la variante proposta, prevede che la ripristinata promozione « alla vigilia » operi dal 6 gennaio 1974 (data di soppressione del beneficio recata dalla legge n. 804 del 1973) anzichè dall'11 maggio 1976 (data di entrata in vigore della legge n. 187 del 1976). Gli oneri che ne derivano sono assai modesti in quanto la norma riguarda ufficiali che già beneficiano della legge in favore degli ex combattenti e che, pertanto, già percepiscono il trattamento economico del grado superiore.

Inoltre, lo stesso articolo 6 elimina una evidente sperequazione tra Forze Armate e

Corpi Armati, nel senso di uniformare le modalità di conferimento della promozione « alla vigilia » a coloro che, sebbene non ancora valutati, cessino dal servizio per età, per infermità permanente o per decesso. Si tratta evidentemente di pochi soggetti che, per provenienza da concorsi straordinari post-bellici ovvero per vicissitudini indipendenti dalla loro volontà (morte o inabilità), non riescano ad acquisire almeno una valutazione per l'avanzamento e maturano il diritto a pensioni molto modeste. Tale norma opera già per la PS ed è giusto estenderla a tutti, anche se con modalità più selettive (sono richiesti almeno 30 anni di servizio e 4 nel grado rivestito).

L'articolo 7 concede al Ministro della Difesa la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali in aspettativa (cosa che attualmente la legge sullo stato degli ufficiali numero 113 del 1954 ammette soltanto per gli ufficiali in ausiliaria) in caso di eccezionali e impreviste esigenze funzionali delle Forze Armate. Si tratterebbe di recuperare « energie potenziali », altrimenti inutilizzabili, qualora un'emergenza (che potrebbe anch'essere un'eventuale calamità naturale) ne richiedesse l'inderogabile impiego.

L'articolo 9 indica le clausole finanziarie. Non mi dilungo nell'illustrarle. Tengo solo a precisare che gli oneri sono:

modesti e agevolmente sostenibili con le normali assegnazioni di bilancio per l'anno 1979;

destinati a decrescere rapidamente man mano che si irriduce il numero di trattenuti e via via che gli ufficiali « a disposizione » vengono raggiunti dai limiti di età.

Ricordo infine che l'esame presso la Commissione difesa si è concluso con la proposta di assorbimento nel disegno di legge n. 1296 dei disegni di legge nn. 1130, 1049 e 1463.

Concludendo, non posso che richiamare ancora le ragioni di urgenza e di giustizia che accompagnano il presente disegno di legge e raccomandarne l'approvazione nella versione illustrata che è quella concordata nell'ambito della Commissione.

GIUST, relatore

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

DISEGNO DI LEGGE: « *Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia* » (1296)

1° agosto 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

RUFFINO

DISEGNO DI LEGGE: « *Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia* » (1130)

25 luglio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario all'ulteriore *iter* del provvedimento ravvisandone il contrasto con i principi generali dell'ordinamento.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE: « *Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età* » (1049)

11 ottobre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MAFFIOLETTI

DISEGNO DI LEGGE: « *Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804* » (1463)

22 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento. Rileva tuttavia l'urgenza di risolvere il problema oggetto del provvedimento entro i sei mesi della proroga disposta dal disegno di legge.

MANCINO

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

DISEGNO DI LEGGE: « *Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia* » (1296)

17 ottobre 1978

La Commissione Programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE: « *Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia* » (1130)

19 ottobre 1978

La Commissione Programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non

si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'ammontare degli oneri e la correlativa previsione di copertura siano riportati entro i limiti e le modalità previsti dall'articolo 6 del disegno di legge n. 1296 sul quale la Commissione si è già espressa in senso favorevole in data 17 ottobre 1978.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE: « *Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età* » (1049)

19 ottobre 1978

La Commissione Programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario in quanto l'iniziativa, ove approvata negli attuali termini, provocherebbe non valutabili conseguenze, di ordine anche finanziario, in tutta l'area del pubblico impiego. In particolare, appare estremamente pericoloso lo sganciamento del meccanismo di promozione dalla valutazione dell'idoneità.

BOLLINI

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

L'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati almeno due anni in detta posizione provvisti d'incarico, nonchè i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6. L'anzidetta permanenza di due anni nella posizione di a disposizione non è richiesta per il personale che sia raggiunto dal limite di età entro quattro anni dalla data di collocamento nell' "a disposizione" ed è ridotta ad un anno per il personale che sia raggiunto dal limite di età durante il quinto anno di collocamento nella predetta posizione.

L'avanzamento si effettua a scelta, secondo le modalità previste nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, tenendo conto, in aggiunta agli elementi indicati nel punto b) dell'articolo 26 della predetta legge, anche dell'anzianità complessiva di servizio posseduta dai valutandi.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5, i tenenti co-

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

lonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione, sono collocati a domanda nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, ma comunque da data non anteriore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la terza valutazione. La domanda è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente articolo ».

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto ai numeri massimi di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, della durata massima di anni due, a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5;

ufficiali nella posizione di a disposizione con lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali che ricoprono la carica di capo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico:

« *Identico.*

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di Stato maggiore della difesa e di capo di Stato maggiore di forza armata o di Segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri competono, per il periodo in cui permangono in tale posizione, gli assegni previsti per i pari grado in servizio, con riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennità di funzione, di impiego operativo di base e di istituto. Ai predetti ufficiali che in servizio percepiscono l'indennità di aeronavigazione compete, durante l'aspettativa per riduzione di quadri, tale indennità nelle misure previste per il trattamento di pensione. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia, nelle misure intere.

Il relativo trattamento di quiescenza viene comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico pensionabile.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere del tempo massimo di due anni gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri cessano dal servizio permanente.

Possono altresì cessare dal servizio permanente, a domanda, i generali e i colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione di quadri o che si trovino in detta posizione. La cessazione dal servizio decorre:

per gli ufficiali da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, dal giorno precedente a quello nel quale avrebbero dovuto transitare in detta posizione. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente alinea;

per gli ufficiali che già si trovano in aspettativa per riduzione dei quadri, dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Agli ufficiali che cessano dal servizio ai sensi dei due precedenti commi competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**identico;**identico.**Identico:*

(Segue: *Testo del Governo*)

te, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, computando a tal fine tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal servizio e quella del raggiungimento del limite di età;

le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, numero 288.

Agli ufficiali di cui al sesto comma, la promozione ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, è attribuita, agli aventi titolo, con decorrenza dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio ».

Art. 4.

L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione, o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.

Gli ufficiali che al 31 dicembre 1978 abbiano conseguito la promozione nella posizione di a disposizione e siano ancora in servizio sono collocati, sotto tale data, in aspettativa per riduzione di quadri fino al raggiungimento dei limiti di età.

Gli ufficiali che, in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, conseguano la predetta promozione dopo il 31 dicembre 1978 sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri dal giorno della promozione e fino al raggiungimento dei limiti di età.

Gli ufficiali di cui ai precedenti due commi possono, a domanda, permanere in servizio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

identico.

Identico ».

Art. 4.

Identico:

« *Identico.*

Gli ufficiali che al 31 marzo 1979 abbiano conseguito la promozione nella posizione di a disposizione e siano ancora in servizio sono collocati, sotto tale data, in aspettativa per riduzione di quadri fino al raggiungimento dei limiti di età.

Gli ufficiali che, in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, conseguano la predetta promozione dopo il 31 marzo 1979 sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri dal giorno della promozione e fino al raggiungimento dei limiti di età.

Soppresso. (*Vedi articolo 5*)

(Segue: *Testo del Governo*)

di anno in anno nella stessa posizione di a disposizione in incarichi adeguati al grado ed in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate o dei Corpi di polizia, nei limiti delle disponibilità di posti rispetto ai numeri fissati per ciascun grado e ruolo con i decreti di cui al precedente articolo 3 o delle vacanze organiche del grado immediatamente superiore, sempre che non siano raggiunti dai limiti di età entro un anno dalla data del trattenimento. Per la determinazione della suddetta disponibilità di posti dovrà tenersi conto anche delle promozioni da effettuare in applicazione del precedente articolo 5.

I colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio permangono in servizio in base al numero complessivo di posti disponibili esistenti in detti ruoli.

Il trattenimento in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo viene disposto annualmente dal Ministro competente con propria determinazione, in base a criteri uniformi fissati da ciascuna Amministrazione.

Gli ufficiali generali delle Forze armate e della Guardia di finanza permangono in servizio, secondo le modalità di cui al precedente comma, su proposta rispettivamente del Capo di Stato maggiore della difesa, previa indicazione dei Capi di Stato maggiore di forza armata, e del Comandante generale della guardia di finanza.

Agli ufficiali di cui al presente articolo compete:

in servizio, il trattamento economico previsto per i pari grado in servizio permanente effettivo;

in aspettativa per riduzione di quadri, il trattamento economico stabilito dal terzo comma del precedente articolo 7;

in quiescenza, il relativo trattamento calcolato sulla base della intera retribuzione pensionabile.

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono cessare dal servizio permanente, a domanda, in qualsiasi momento prima del 31

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono cessare dal servizio permanente, a domanda, in qualsiasi momento prima del

(Segue: *Testo del Governo*)

dicembre 1978 e successivamente soltanto dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri. In entrambi i casi, competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, computando a tal fine tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal servizio e quella del raggiungimento del limite di età;

le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, numero 288 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

31 marzo 1979 e successivamente soltanto dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri. In entrambi i casi, competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

identico ».

Art. 5.

Gli ufficiali di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificata dall'articolo 4 della presente legge possono, a domanda, permanere in servizio nella stessa posizione di a disposizione in incarichi adeguati al grado e in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate o dei Corpi di polizia, nei limiti delle disponibilità di posti rispetto ai numeri fissati per ciascun grado e ruolo con i decreti di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, o delle vacanze organiche del grado immediatamente superiore, sempre che non siano raggiunti dai limiti di età entro l'anno 1979.

La determinazione della suddetta disponibilità di posti avrà luogo il 1° aprile 1979 sulla base della situazione dei ruoli al 31 marzo 1979 computando il decremento, il numero delle promozioni da effettuare durante il 1979 nel servizio permanente effettivo in applicazione della legge di avanzamento e nel servizio permanente a disposizione ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Per i colonnelli dell'Esercito appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio il computo viene effettuato in base al numero complessivo di posti disponibili esistenti in detti ruoli.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il trattenimento in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo viene disposto dal Ministro competente dando la precedenza agli ufficiali, a partire dai più giovani di età, che alla data di entrata in vigore della presente legge già occupano un incarico da almeno sei mesi. Per la residua disponibilità di posti la priorità nel trattenimento in servizio viene data agli ufficiali meno anziani per età. A parità di età la precedenza è data al meno anziano in ruolo; per i colonnelli di cui al precedente comma, a parità di età l'ordine di precedenza è determinato dalla minore anzianità assoluta nel grado e, in caso di ulteriore parità, dalla minore anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Gli ufficiali di cui al precedente comma sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri ad iniziare dal più anziano per età, a decorrere dalle stesse date nelle quali la disponibilità di posti di cui fruiscono, sono colmate con promozioni nel servizio permanente effettivo e con quelle previste negli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

L'ufficiale che chiede e ottenga di permanere in servizio ai sensi del presente articolo, qualora rinunci a ricoprire l'incarico assegnatogli, perde il titolo al trattenimento e viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia.

Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi del presente articolo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ovvero direttamente in quiescenza dopo almeno un anno di permanenza nell'incarico ricoperto.

Agli ufficiali di cui al presente articolo compete il trattamento economico previsto nel quarto e quinto comma dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificato dall'articolo 4 della presente legge, a seconda che siano in servizio, in aspettativa per riduzione di quadri ovvero siano collocati in quiescenza.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

Il primo e il secondo periodo del primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono modificati come segue:

« A decorrere dal 6 gennaio 1974, sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. A decorrere dalla stessa data i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non promossi nella predetta posizione di a disposizione ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, senza essere stati ancora compresi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, cessino dal servizio per limiti di età, invalidità o decesso, purchè abbiano maturato almeno trenta anni di servizio militare effettivo comunque svolto e almeno quattro anni di permanenza nel grado rivestito. Il conferimento del grado superiore è condizionato al giudizio di idoneità espresso, secondo le norme in vigore, dalla competente commissione di avanzamento.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli ufficiali già promossi al grado superiore nella posizione di « a disposizione » ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, abrogato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 22 milioni annui, si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sono abrogate le disposizioni delle leggi 10 ottobre 1974, n. 496, e 12 aprile 1976, n. 205, in contrasto con il presente articolo.

Art. 7.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri possono essere richiamati in servizio in relazione ad esigenze funzionali dell'Amministrazione della difesa o di altre pubbliche amministrazioni previa adesione del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1979 in 344 milioni di lire, si farà fronte: quanto a 30 milioni con gli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; quanto a 220 milioni con gli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; quanto a 35 milioni con gli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e quanto a 59 milioni con gli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1130

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SCHIETROMA

Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia

Art. 1.

Il primo e il secondo periodo del primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 6 gennaio 1974, sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'arti-

colo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. A decorrere dalla stessa data i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non promossi nella predetta posizione di "a disposizione" ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE n. 1049

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELLA PORTA
ED ALTRI

Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio permanente, i quali non possono essere valutati perchè raggiunti dai limiti di età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, purchè, al momento della cessazione dal servizio permanente, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di grado o quarant'anni di servizio effettivo.

Essi sono promossi al grado superiore, indipendentemente dall'inclusione nell'aliquota di scrutinio, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate

alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e cessano dal servizio permanente in base ai limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione.

Detta promozione non è cumulabile con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto giuridico dall'11 maggio 1976 e decorrenza amministrativa dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per gli ufficiali cessati dal servizio permanente tra la predetta data 11 maggio 1976 e quella dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 15.000.000 all'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1463D'INIZIATIVA DEL SENATORE GIUST

Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il collocamento in aspettativa degli ufficiali delle Forze armate

Articolo unico.

In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare la normativa di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, sono sospesi, sino al 30 giugno 1979, i collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri da effettuare ai sensi delle norme contenute nella predetta legge.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per il Ministero della difesa, in lire 70 milioni per il Ministero delle finanze e in lire 70 milioni per il Ministero dell'interno, si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di spesa dei predetti Dicasteri per l'anno 1979.